

LEGGI REGIONALI

REGIONE	OSSERVATORIO REGIONALE	CENTRI ANTI MOBBING	RISORSE	
<p>LAZIO</p> <p>LEGGE 16/2002</p> <p>Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro</p> <p>LAVORO E SANITA'</p> <p>Struttura di riferimento per i centri</p> <p>Direzione prevenzione</p>	<p>Funzioni di monitoraggio e propositive</p> <p><u>il dirigente struttura regionale in materia di lavoro</u></p> <p>il dirigente struttura regionale sanità</p> <p>il dirigente struttura regionale lotta alle disuguaglianze</p> <p>rappresentante ministero del lavoro</p> <p>rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori;</p> <p>rappresentante organizzazioni dei datori di lavoro;</p> <p>un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro;</p>	<p>Le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni</p> <p>forniscono una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore</p> <p>avviano, qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico</p> <p>indirizzano il lavoratore al servizio sanitario specialistico</p> <p>segnalano al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause</p>	<p>Ciascun centro prevede la presenza di:</p> <p>a) un avvocato esperto in diritto del lavoro;</p> <p>b) un medico specialista in igiene pubblica;</p> <p>c) uno psicologo o psicoterapeuta;</p> <p>d) un sociologo;</p> <p>e) un assistente sociale.</p>	<p>La Corte Costituzionale con sentenza n. 359 del 19-12-2003 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge</p> <p>I centri Anti Mobbing già costituiti sono rimasti attivi</p>

REGIONE	ORGANISMO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE	CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO	CENTRI DI ASCOLTO LOCALIZZATI	RISORSE
<p>ABRUZZO</p> <p>LEGGE 26/2004</p> <p>Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psicosociale sui luoghi di lavoro</p> <p>SANITA'</p> <p>Struttura di riferimento</p> <p>Ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza</p>	<p>Funzioni di monitoraggio e coordinamento</p> <p><u>il dirigente struttura regionale sanità</u></p> <p>il dirigente struttura regionale in materia di lavoro, formazione e istruzione</p> <p>il dirigente commissione pari opportunità</p> <p>responsabile del centro regionale di riferimento</p> <p>rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori;</p> <p>rappresentante organizzazioni dei datori di lavoro;</p> <p>un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro;</p>	<p>Collocato nell'Ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza</p> <p>monitoraggio ed analisi del fenomeno</p> <p>consulenza e supporto nei confronti degli organi regionali</p> <p>valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico;</p> <p>assistenza medico-legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative</p> <p>segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione al fine di arrestare il fenomeno</p> <p>convegni ed incontri formativi per sensibilizzare</p> <p>coordinamento e supporto alle attività dei centri di ascolto localizzati nelle ASL</p>	<p>Nelle aziende sanitarie locali</p> <p>effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori ed inquadramento dei casi esaminati;</p> <p>distribuzione, in raccordo con il Centro regionale di questionari valutativi;</p> <p>invio dei lavoratori interessati al Centro regionale, qualora si richieda un'ulteriore valutazione del caso e per programmare eventuali interventi;</p> <p>assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro famiglie;</p> <p>istituzione e coordinamento di gruppi di auto aiuto e di quant'altro utile per l'assistenza psicologica ai lavoratori interessati.</p>	<p>Ciascun di ascolto localizzato prevede la presenza di:</p> <p>uno psicologo;</p> <p>un'altra figura professionale tra quella di medico, sociologo, assistente sociale, a seconda delle esigenze locali.</p>

REGIONE	OSSERVATORIO REGIONALE	SPORTELLI ANTI-MOBING	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	RISORSE
<p>UMBRIA</p> <p>LEGGE 18/2005</p> <p>Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing</p> <p>LAVORO E SANITA'</p> <p>Struttura di riferimento</p> <p>Assessorato politiche attive del lavoro</p> <p>Direzione Prevenzione</p>	<p>Funzioni di monitoraggio e propositive</p> <p>Composto da:</p> <p><u>il dirigente struttura regionale in materia di lavoro</u></p> <p>un membro del Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>RSPP regionale</p> <p>Consigliera di parità</p> <p>un rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;</p> <p>un sociologo e uno psicologo individuati dalla direzione reg sanità</p> <p>un avvocato regione</p>	<p>Collocati nei Comuni</p> <p>fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore</p> <p>orientare il lavoratore presso gli uffici della ASL competente</p> <p>segnalare i casi di presunto mobbing al Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro territorialmente competente</p>	<p>Gli SPSAL</p> <p>sulla base delle segnalazioni ricevute o nell'ambito della sua attività istituzionale</p> <p>effettuano apposite ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing e l'eventuale stato di malattia del lavoratore</p> <p>è istituito un collegio medico con il compito di confermare lo stato di malattia del lavoratore e di accertare la connessione tra stato di malattia ed azioni di mobbing</p>	<p>Presso ogni SPSAL è istituito un collegio medico composto da</p> <p>a) un medico specialista in medicina del lavoro del SPSAL;</p> <p>b) un medico specialista in medicina legale;</p> <p>c) uno psicologo o uno psichiatra.</p>

REGIONE	LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO	AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	PUNTI D'ASCOLTO	RISORSE
<p>FRIULI VENEZIA GIULIA</p> <p>LEGGE 7/2005</p> <p>Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro</p> <p>LAVORO e</p> <p>Struttura di riferimento</p> <p>Assessorato politiche attive del lavoro</p> <p>Direttore prevenzione</p>	<p>Funzioni di monitoraggio e propositive</p> <p>Composto da:</p> <p><u>il direttore centrale in materia lavoro</u></p> <p>il dirigente centrale in materia sanità</p> <p>Presidente Pari Opportunità</p> <p>Il difensore civico</p> <p>Il dirigente Min Lavoro</p> <p>un medico del lavoro</p> <p>un sociologo</p> <p>uno psicologo o psicoterapeuta del lavoro</p> <p>un avvocato giuslavorista</p>	<p>effettua studi e ricerche sul fenomeno</p> <p>raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto</p> <p>effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro</p> <p>può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati</p>	<p>Collocati presso ogni singola Azienda sanitaria, nell'ambito dei rispettivi SPSAL</p> <p>effettuano colloqui al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una situazione di malessere psico-fisico della lavoratrice o del lavoratore</p> <p>Riservano particolare attenzione alle situazioni verificatesi in contesti in cui si siano evidenziati infortuni sul lavoro;</p>	<p>Presso ogni SPSAL sono presenti</p> <p>un medico specialista in medicina del lavoro</p> <p>un medico specialista in medicina legale</p> <p>uno psicologo o medico specialista in psichiatria</p> <p>un giuslavorista esperto in materia di lavoro</p>

REGIONE	Osservatorio regionale	SPORTELLI ASCOLTO	CENTRI BENESSERE ORGANIZZATIVO	RISORSE
<p>VENETO</p> <p>LEGGE 8/2010</p> <p>Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro</p> <p>SANITA'</p> <p>Struttura di riferimento</p> <p>Direzione prevenzione</p>	<p>Funzioni di monitoraggio e propositive</p> <p>Composto da:</p> <p><u>il dirigente struttura regionale prevenzione</u></p> <p>il dirigente struttura regionale in materia di lavoro</p> <p>rappresentante organizzazioni sindacali dei lavoratori;</p> <p>rappresentante organizzazioni dei datori di lavoro;</p> <p>un medico del lavoro ed uno psicologo scelti dai rispettivi ordini regionali;</p> <p>un avvocato iscritto da almeno dieci anni all'Albo Corte di Appello di Venezia</p>	<p>In tutti gli SPISAL delle ASL</p> <p>a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela;</p> <p>b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione</p>	<p>Negli SPISAL delle Asl provinciali</p> <p>a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;</p> <p>b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;</p> <p>c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81/08.</p>	<p>Collegio multidisciplinare di specialisti composto almeno da:</p> <p>a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento;</p> <p>b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;</p> <p>c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;</p> <p>d) un medico specialista in psichiatria;</p> <p>e) uno psicoterapeuta.</p>

REGIONE	COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO	INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL LAVORO	SPORTELLI D'ASCOLTO	RISORSE
<p>PUGLIA</p> <p>LEGGE 8/2014</p> <p>Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro</p> <p>Capo III Prevenzione e tutela dalle molestie negli ambienti di lavoro</p> <p>SANITA'</p> <p>Struttura di riferimento</p> <p>Direzione prevenzione</p>	<p>Funzioni</p> <p>assicurare il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente d.lgs. 81/2008;</p> <p>elaborare proposte e formulare pareri in materia di salute, sicurezza e benessere sul lavoro;</p> <p>promuove l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili</p> <p>convalidare codici di condotta e di comportamento</p> <p>coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione</p> <p>promuovere la realizzazione di piani coordinati tesi a migliorare la sicurezza, la salute e il benessere nei luoghi di lavoro;</p>	<p>Azioni</p> <p>realizzare iniziative rivolte alle piccole e micro imprese e ai settori produttivi più a rischio migliorare la tutela, la sicurezza e il benessere</p> <p>attivare e sostenere sportelli informativi, unitamente alle parti sociali</p> <p>stipulare accordi con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro</p> <p>promuovere attraverso i soggetti interessati, primi tra tutti i medici competenti processi di conoscenza delle tecnopatie e dei rischi emergenti</p> <p>monitorare gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali attraverso il Centro di osservazione</p>	<p>Nelle aziende asl e altri componenti COCORE</p> <p>fornire una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore</p> <p>orientare il lavoratore presso servizi specialistici;</p> <p>segnalare al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le cause anche attraverso la revisione del documento di valutazione dei rischi da stress</p>	<p>Promuove e finanzia progetti contro le molestie morali, psico-fisiche e sessuali sul posto di lavoro proposti da:</p> <p>enti locali, singoli o associati, anche in convenzione con associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative</p> <p>associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro e di utilità sociale, sindacali, che abbiano maturato le giuste competenze in materia</p> <p>organizzazioni datoriali di categoria operanti sul territorio regionale che si avvalgano o collaborino con personale qualificato</p> <p>enti bilaterali consolidati e operativi costituiti dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.</p>